
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Proposta transattiva del giudice, se la prosecuzione del contenzioso è inutile.

Il giudice deve formulare la proposta transattiva/conciliativa laddove la prosecuzione del contenzioso è praticamente inutile in quanto in tutto o in parte si tratta di questioni "seriali" su cui il giudice si è già pronunciato, magari con sentenze "pilota".

Tribunale di Fermo, ordinanza del 17.10.2013

Il Giudice, all'udienza del 17.10.2013, ha emesso la seguente ordinanza

Nel procedimento n. 110263/2007 Rilevato che, a seguito dell'ultima novella al c.p.c., sono stati tra l'altro ulteriormente promossi gli istituti finalizzati alla fuoriuscita dal processo, rispetto ai quali, per quello che qui interessa, occorre sottolineare la presenza dei seguenti dati

1) riconoscimento *ope legis* a tutti gli avvocati dell'idoneità ad essere mediatori, riconoscimento il quale, seppure specificamente previsto con riferimento alla legge speciale sulla cosiddetta media-conciliazione, non può non essere preso come caratteristica della stessa professione di avvocato

- 2) riconoscimento al giudice di un forte potere-dovere conciliativo (o "transattivo"), già anticipato, peraltro, da questo stesso giudice in via d'interpretazione sistematica della pregressa normativa
- 3) libertà/informalità della metodologia con la quale si svolge il tentativo di composizione, con l'unico limite del coinvolgimento paritario delle parti
- 4) tendenziale ricaduta sul regime delle spese in caso di proposta conciliativa fallita.

Considerato che, se questi sono i punti salienti che individuano il nuovo assetto delle possibilità di conciliazione/transazione, ne discende la necessità, più che la possibilità, di iniziare sistematicamente una composizione secondo le seguenti direttive

- a) Responsabilizzazione dei difensori che, sia pure su impulso ed indirizzo del giudice, si vedono investiti di una proposta che possono gestire ulteriormente con i loro assistiti, ai fini di una composizione;
- b) Necessità di attivare programmi sistematici di fuoriuscita dal processo nelle controversie di modesto valore, inferiore ad euro 10.000, salvo casi particolari da individuare con criteri predeterminati
- c) Necessità che non si protragga un contenzioso praticamente inutile in quanto in tutto o in parte si tratta di questioni "seriali" su cui il giudice si è già pronunciato, magari con sentenze "pilota" (es., rapporti bancari in materia di anatocismo e cms).

Ritenuto che da quanto sopra deriva la validità di continuare - con le opportune precisazioni rese nelle more necessarie dall'abbondante produzione giurisprudenziale edita - la scelta, fatta propria da questo giudice nel corso di tutto l'anno 2011 e parte del 2012 (v. ad esempio Ord. 29 mar 2011, Trib. Fermo) di operare in prima battuta con proposta "transattiva", che coinvolga anche la possibilità di comunicazione e convincimento tra cliente ed avvocato, peraltro anche queste ulteriormente rafforzate dalle ultime modifiche legislative, seppure sotto altri profili.

Derivandone altresì la selettiva scelta di una convocazione e tentativo diretto del giudice nei confronti delle parti, previo interrogatorio libero, in tutti quei casi in cui il sistema complessivo appare inefficiente o addirittura punitivo nei confronti dell'utente della giustizia: caso classico le divisioni immobiliari (contenziose), vera e propria iattura per le parti, visto l'obsoleto impianto normativo, parti le quali non hanno altra colpa che quella di voler dividere un bene comune, ancorchè in disaccordo sui criteri;

p.q.m.

Alla luce di quanto sopra, ritiene questo giudice che la presente controversia rientri nel tentativo transattivo di cui all'art. 185 bis¹ c.p.c. , di talchè viene fatta alla parti la seguente proposta :

Corresponsione, da parte dell'opponente, della somma relativa alla sola sorte capitale con

esclusione degli accessori vari (interessi anche non anatocistici e varie commissioni tra cui la cms) .

Spese compensate. Invita le parti a prendere esplicita posizione, anche per il tramite dei loro

difensori, sulla proposta di cui sopra, che avrà rilievo se del caso , anche in ipotesi di fallimento

delle trattative, nella regolamentazione delle spese processuali in senso proprio e non (artt. 91-92-96 c.p.c.) fissando udienza al 6.2.014 ore 10.30.

Fermo l6.10.013

Giudice dr. Cesare Marziali

¹ Così recita: *il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di riconsiliazione o astensione del giudice.*